

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1478-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1974

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la
Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso
a Roma il 18 gennaio 1973

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione al nostro esame riguarda il trattato di estradizione fra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973.

Si tratta in sintesi del rinnovo, con profonde e radicali modificazioni e aggiornamenti, della precedente convenzione che regolava questa materia, ormai vecchia di oltre cento anni, essendo stata stipulata nel lontano 1868.

Anche la nuova convenzione, date le peculiari caratteristiche del diritto anglosassone non si è creduto, o meglio potuto, fondarla sul principio, generalmente seguito, in base al quale l'obbligo della estradizione viene eseguito secondo la pena edittale prevista per i vari reati, ma è stata stipulata, come per il predetto trattato, una nuova elencazione delle varie ipotesi di reato, aggiungendovi i reati relativi alla violazione delle leggi sulle sostanze stupefacenti, ai dirottamenti aerei, eccetera (art. 2).

Tra le innovazioni va segnalata quella relativa al territorio che non viene più considerato come espressione puramente geografica, ma viene esteso alle navi e agli aerei fuori delle zone territoriali (articolo 3). Altre innovazioni riguardano il concetto di cittadino, particolarmente nel caso di duplice cittadinanza, ammessa dalla legi-

slazione americana (art. 4); le premesse e le formalità istruttorie, in base alle quali viene chiesta l'extradizione, con particolare riguardo al fatto che le prove nella fase istruttoria in base alla legislazione italiana vengono assunte senza giuramento (art. 11); il modo di presentazione della richiesta fatta senza il bisogno di una specifica rappresentanza e assistenza professionale (art. 20).

Nel trattato, oggetto della presente ratifica, sono contemplate tutte le clausole normalmente affermate per garantire le eccezioni all'obbligo di estradizione nei casi in cui tale obbligo è incompatibile con l'ordinamento interno e in primo luogo l'eccezione per i reati di natura politica.

Peculiare poi è la norma contenuta nell'articolo 8; tenuto conto che nell'ordinamento americano è prevista la pena di morte, tale articolo stabilisce che l'extradizione può essere rifiutata quando il reato, per cui essa venga richiesta è punibile con tale pena a meno che lo Stato richiedente dia garanzie valide all'altra parte che la pena di morte non venga comunque comminata, o se inflitta non venga eseguita.

La Commissione affari esteri ha espresso all'unanimità parere favorevole alla ratifica e interpretando tale consenso, il relatore ne raccomanda l'approvazione.

ALBERTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del Trattato stesso.